

**DELIBERAZIONE 17 GENNAIO 2013
8/2013/S/COM**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA GELSIA RETI S.R.L. E
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 242/2012/S/COM**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- l'art. 11 *bis* del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il suo Allegato A, recante il c.d. "Testo integrato *unbundling*" (di seguito: TIU);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 242/2012/S/com (di seguito: deliberazione 242/2012/S/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 398/2012/S/com (di seguito: deliberazione 398/2012/S/com).

FATTO

1. Con la deliberazione 242/2012/S/com l'Autorità ha avviato nei confronti della società Gelsia Reti S.r.l. un procedimento per accertare violazioni in materia

di *unbundling* ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:

- in violazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) del TIU non avrebbe rispettato i limiti di incompatibilità previsti per i componenti del gestore indipendente e per il garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili;
 - per gli anni 2009 e 2010, con riferimento ad alcuni contratti stipulati nell'ambito del gruppo societario di cui all'Allegato A alla deliberazione 242/2012/S/com, in violazione dell'articolo 25, comma 2 del TIU non avrebbe prodotto e conservato la documentazione – necessaria a verificare la valorizzazione al “prezzo di libero mercato” delle prestazioni di servizio - che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni e che rilevi a consuntivo il numero e le quantità di operazioni registrate nel corso degli esercizi.
2. In data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21832), Gelsia Reti S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, del d.lgs 93/11 e della deliberazione ARG/com 136/11, una proposta di impegni relativamente alle contestazioni di cui alla deliberazione 242/2012/S/com successivamente integrata con nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27810).
 3. Con deliberazione 398/2012/S/com, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/com 136/11, la proposta di impegni presentata da Gelsia Reti S.r.l. in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21832), così come integrata dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27810) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
 4. A seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità, in data 8 ottobre 2012, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Gelsia Reti S.r.l..
 5. Gelsia Reti S.r.l., con le citate note del 17 luglio e del 14 settembre 2012, ha preliminarmente precisato che tutte le condotte contestate con la deliberazione 242/2012/S/com sono cessate precedentemente alla data di presentazione della proposta di impegni.
 6. La società, con le medesime note del 17 luglio e del 14 settembre 2012, ha proposto i seguenti impegni:

Impegno n. 1

Realizzazione di uno specifico portale web, attraverso il quale mettere a disposizione gratuitamente di tutti i clienti finali di qualsiasi impresa di vendita, un servizio informativo inerente tutte le pratiche riguardanti attività di distribuzione. Tale servizio potrebbe essere attivato entro 6 mesi dalla data di approvazione definitiva degli impegni.

Impegno n. 2

Risoluzione degli attuali contratti aventi ad oggetto i servizi *intercompany* “Approvvigionamenti” e “Fiscalità” forniti dalla società del medesimo gruppo Gelsia S.r.l. alla società Gelsia Reti S.r.l., che quest'ultima sostituirà con un proprio ufficio interno per gli approvvigionamenti e con un contratto con una società esterna per la fornitura del servizio di fiscalità. Tale impegno potrà essere attuato entro 6 mesi dalla data di approvazione definitiva degli impegni.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. In via preliminare la società ha dichiarato ed adeguatamente documentato che, come richiesto dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione ARG/com 136/11, tutte le condotte contestate con la deliberazione 242/2012/S/com sono cessate precedentemente alla data di presentazione della proposta di impegni.
8. Invero: (a) la situazione di incompatibilità del Gestore indipendente è cessata alla data del 16 luglio 2012, a seguito della presa d'atto del Consiglio di Amministrazione della società delle dimissioni del consigliere, la cui posizione aveva fatto sorgere la contestazione; (b) la situazione di incompatibilità del Garante della corretta gestione delle informazioni sensibili è cessata – come rilevato dall'Autorità nel corso della verifica ispettiva – prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio alla data del 31 marzo 2011 (data di cessazione del rapporto di consulenza tra il Garante ed una delle società del gruppo); (c) durante la verifica ispettiva la società ha esibito i contratti di servizi infragruppo relativi all'anno 2011, i quali contengono una formula di calcolo dei corrispettivi non più forfetaria, bensì basata sui prezzi unitari da applicare ai volumi rilevati a consuntivo, rispetto ai quali l'Autorità non ha sollevato alcuna contestazione; (d) la contestazione relativa alla mancata documentazione, che giustificasse per le commesse realizzate dalla società per la capogruppo AEB S.p.A., la valorizzazione dell'incremento percentuale dei costi nella misura forfetaria del 15% a copertura di alcuni costi diretti ed indiretti, è cessata in quanto, dal 31 dicembre 2011, la società non svolge più attività di realizzazione/manutenzione delle reti e degli impianti per conto di AEB S.p.A., avendo ricevuto, da quest'ultima, la proprietà delle suddette infrastrutture.
9. L'impegno n. 1, relativo alla realizzazione di uno specifico portale web attraverso il quale mettere a disposizione gratuitamente di tutti i clienti finali di qualsiasi impresa di vendita un servizio informativo inerente le pratiche riguardanti l'attività di distribuzione, può ritenersi potenzialmente utile al perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa in materia di separazione funzionale. Con tale servizio, infatti, qualsiasi cliente che abbia formulato una richiesta alla società di distribuzione avrà a disposizione dei codici identificativi della pratica, mediante i quali potrà accedere ad un'area riservata del sito internet del distributore e verificare lo stato di avanzamento della pratica. Tale impegno, pertanto, permetterà di garantire una maggiore neutralità nella gestione delle infrastrutture in concessione rispetto agli interessi degli operatori degli altri segmenti delle filiere dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, di quelli operanti in segmenti liberalizzati (articolo 2, comma 1, lettera a) del TIU). In particolare, il sito web (del tutto autonomo da quello della società di vendita, come del resto già accade per l'utilizzo di marchi del tutto differenziati) permette di rendere disponibili le informazioni richieste a qualsiasi cliente finale senza passare per il tramite della sua impresa di vendita, eliminando, in questo modo, possibili condizioni di favore per l'impresa di vendita appartenente al gruppo di Gelsia Reti S.r.l.. Potrebbe, altresì, risultare apprezzabile la funzione sociale dell'impegno proposto, il

quale permette di offrire ai clienti finali un miglioramento del servizio di distribuzione, azzerando sia i tempi che gli eventuali costi connessi alla verifica dello stato di avanzamento delle proprie pratiche.

10. L'impegno n. 2, rappresentato dall'eliminazione, entro sei mesi dalla data di approvazione degli impegni, di parte dei servizi *intercompany* "approvvigionamenti" e "fiscaltà" prestati dalla società Gelsia S.r.l. in favore di Gelsia Reti S.r.l., può ritenersi potenzialmente utile al perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa in materia di separazione funzionale e contabile. In particolare, attraverso l'eliminazione di tali servizi *intercompany*, viene ridotta la possibilità di trasferimenti incrociati di risorse tra le attività, in modo più efficace rispetto al mantenimento di tali scambi sia pur nel rispetto dei requisiti previsti dal TIU (articolo 2, comma 1, lettera c) del TIU). Inoltre tale impegno permetterà: di aumentare il livello di indipendenza del Gestore indipendente sotto il profilo organizzativo in quanto, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del TIU, risulterà autonomo nel presidio di questi due ulteriori processi di *staff*; e di aumentare le garanzie di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili come previsto dall'articolo 15, comma 2 del TIU.
11. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Gelsia Reti S.r.l., in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21832), così come integrati dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27810), che fanno parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com e, pertanto, dispone l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Gelsia Reti S.r.l..
12. In ragione dell'esigenza di evitare che la società ottenga benefici indiretti d'immagine, la realizzazione degli impegni, di cui al punto 6, dovrà avvenire senza ritorni pubblicitari per la società stessa.
13. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com nei confronti di Gelsia Reti S.r.l., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. 93/11

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione ARG/com 136/11, nei confronti di Gelsia Reti S.r.l., gli impegni dalla stessa proposti in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21832), così come integrati dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27810) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com;
2. di prevedere che l'attuazione degli impegni, di cui al punto 6 della motivazione, avvenga senza ritorni pubblicitari per Gelsia Reti S.r.l.;
3. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Gelsia Reti S.r.l. con deliberazione 242/2012/S/com, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3 della deliberazione ARG/com 136/11;

4. di ordinare a Gelsia Reti S.r.l. di trasmettere all'Autorità la prova documentale della completa attuazione degli impegni, entro 210 (duecentodieci) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs 93/11 e dell'articolo 5, della deliberazione ARG/com 136/11, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gelsia Reti S.r.l., via Palestro 33, 20831 Seregno (MB) e di pubblicare lo stesso sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni